

REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNI DI
Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte,
Canischio, Valperga e Cuornè

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del immediatamente eseguibile

Art. 1 – Scopo del Regolamento

1. I Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte, Canischio, Valperga e Cuornè, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuite dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile [in particolare L. 100/2012, D.Lgs 1/2018, L.R. 7/2003], hanno trasferito la funzioni di Protezione Civile all'Unione Montana Val Gailenca.
2. Con il presente Regolamento si intende disciplinare la composizione ed il ruolo di una **Organizzazione Intercomunale**, composta da **Organi** e **Strutture** adeguate ed operanti in costante connessione con le Autorità comunali per la gestione delle emergenze, pur riconoscendo che non siano in alcun modo trasferibili a soggetti terzi le responsabilità che competono a ciascun **Sindaco** in quanto **Autorità di Protezione Civile** nell'ambito dei rispettivi limiti territoriali.
3. Il Regolamento disciplina inoltre la redazione di un apposito strumento di programmazione denominato "**Piano Intercomunale di Emergenza**" secondo quanto più estesamente descritto nel successivo art. 6.

Art. 2- Ambito territoriale

1. Le norme del presente Regolamento, sono applicabili entro i limiti dei territori dei Comuni aderenti alla Convenzione; ogni obiettivo viene realizzato attraverso l'impiego di risorse e tecnologie idonee, ove occorra anche di provenienza esterna all'ambito territoriale.
2. Il Comune di Cuornè , in qualità di sede C.O.M. Centro Operativo Misto , svolgerà in forma associata le sole attività di pianificazione e coordinamento del Piano di Protezione Civile Intercomunale e le successive integrazioni e/o aggiornamenti .
3. Il personale dei Comuni convenzionati, con l'esclusione del Comune di Cuornè , sia strutturato che volontario, verrà messo a disposizione dell'organizzazione intercomunale di Protezione Civile, la quale avrà facoltà di operare sull'intero territorio interessato dalla convenzione nel rispetto della normativa vigente, nonché secondo le modalità previste dal presente atto e dal Piano intercomunale di emergenza, di cui ai successivi art. 3, 4 e 6.

Art. 3 – Ruolo di Autorità: l'organo di comando e controllo

1. L'organizzazione Intercomunale di protezione civile riconosce il ruolo di Autorità e la responsabilità decisionale ad un unico Organismo collegiale, denominato "**Comitato intercomunale di protezione civile**" (L.R. n. 7/2003 e regolamento provinciale di protezione civile) e composto da tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati;
2. il Comitato sarà convocato dal Presidente presso la sede dell'Unione Montana Val Gailenca durante le fasi più significative di ogni emergenza, ove la situazione renda necessaria l'assunzione diretta del coordinamento delle operazioni da parte delle Autorità comunali; oppure opererà direttamente con la sede del COM di Cuornè nel caso il medesimo sia stato attivato.

3. il Comitato, che ha facoltà di avvalersi di opportune consulenze tecniche, vigila sulla corretta applicazione da parte delle strutture operative di quanto stabilito dalla presente Convenzione e da ogni strumento pianificatorio condiviso;
4. al Comitato è inoltre delegato il compito di valutare preventivamente il “Piano Intercomunale di Emergenza”, ed ogni sua successiva modifica ed integrazione, prima dell’approvazione definitiva del Piano di protezione Civile da parte degli organi competenti.

Art. 4 – Ruolo di coordinamento: l’Unione Montana e la Struttura tecnica

1. All’*Unione Montana* spetta per Convenzione la direzione ed il coordinamento di tutte le funzioni amministrative inerenti i rapporti con le strutture locali, sovra comunali, regionali e nazionali di Protezione Civile nonché, in emergenza, anche con soggetti privati.
2. Le operazioni connesse alla gestione degli stati di allerta e delle emergenze a livello sovracomunale, vengono coordinate da una specifica Struttura tecnica denominata “**Unità di Crisi intercomunale**” che è costituita dai membri facenti parte del *Comitato intercomunale di protezione civile* e dagli organi tecnici nominati; i componenti effettivi dell’Unità di Crisi intercomunale sono elencati in apposito allegato al Piano Intercomunale. L’unità di Crisi è convocata in sede di Ufficio, secondo le modalità previste dal Piano medesimo, ogni qualvolta sia necessaria una gestione coordinata di operazioni che non comportano la diretta assunzione di responsabilità per decisioni di competenza delle Autorità;
3. L’Unione Montana si dota altresì di un Ufficio, in grado di assicurare in ordinarietà lo svolgimento di tutte le attività convenzionate di protezione civile, compresa la funzione di segreteria amministrativa. L’Ufficio è coordinato da un responsabile tecnico reperito nel personale in organico;
4. Negli orari e nei giorni al di fuori dei normali orari di servizio, non disponendo di sufficiente copertura di personale, l’Unione Montana provvede ad integrare le esigenze organizzative utilizzando la risorsa del volontariato e gli Amministratori che ne diano disponibilità, all’interno della Struttura tecnica, ove necessario attraverso turnazione periodica, per ciò integrando il personale in ruolo organico, in modo da assicurare la copertura delle azioni previste;
5. L’Unione Montana predispone un efficiente sistema intercomunale di comunicazione, assicurandone tecnicamente il corretto funzionamento in modo tale da garantire la diramazione e la ricezione, da parte delle sedi comunali convenzionate, di ogni avviso o messaggio riguardante la protezione civile, ed escludendo solo le comunicazioni già inoltrate dai settori di Protezione Civile sovracomunali in capo alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte.
6. L’Unione Montana, per il tramite dell’Ufficio, coordina ogni attività pianificatoria e può coordinare ogni attività operativa nell’ambito della vigente normativa statale e regionale ed in osservanza di quanto disposto dalla Convenzione e dal Piano Provinciale di Emergenza per la protezione civile. Le restanti sedi comunali si impegnano a seguire i passi procedurali concordati e le indicazioni fornite dall’Unione Montana, nel rispetto delle decisioni assunte in corso di evento da ciascuna Autorità Comunale.
7. L’Unione Montana coordina la redazione del *Piano Intercomunale di emergenza*, richiamato dal comma 3 dell’art.1 contestualmente alla rielaborazione ed all’aggiornamento dei Piani Comunali di protezione Civile degli Enti associati. Il Piano verrà approvato con parere

favorevole del Comitato; in seguito l'Unione Montana vigilerà sulla concreta attuazione delle norme del Piano intercomunale da parte di ogni soggetto aderente, tenendo attivi il sistema organizzativo prescelto e le relative procedure identificate nella casistica degli eventi attesi.

Art. 5 – Ruolo operativo - Personale e ripartizione dei costi

1. La gestione degli stati di allerta ed emergenza a livello sovracomunale, avviene, come già previsto dal comma 2 art. 4 del presente regolamento, attraverso l'Unità di Crisi intercomunale, avvalendosi del personale in servizio presso gli Enti associati, degli Amministratori e del Volontariato, senza ulteriore aggravio di spesa sul bilancio dell'Unione Montana.
2. Le spese del personale in capo all'Unione Montana, relativamente alla funzione di che trattasi, vengono ripartite tra i Comuni facenti parte dell'Unione secondo l'algoritmo adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 5 del 01.03.2016 così come previsto dall'art.22 c.3 dello Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 06/10/2015.
3. Le risorse economiche necessarie alla redazione ed aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile e dei servizi adesso connessi, vengono stanziati dai singoli Comuni in base ai costi definiti in fase di affidamento del Servizio, oppure vengono ripartiti tra l'Unione Montana ed i Comuni Convenzionati mediante rispettive Deliberazioni di Giunta.
4. Ai fini del mantenimento o dell'incremento dei mezzi e delle risorse tecnologiche necessarie, i Comuni mettono a disposizione dell'organizzazione intercomunale apposite risorse finanziarie, compatibilmente con le esigenze evidenziate all'interno del Piano di emergenza e dei propri Bilanci.

Art. 6 – Contenuti del Piano intercomunale di emergenza

Il Piano di emergenza intercomunale recepisce i contenuti dei piani comunali di protezione civile delle singole Amministrazioni locali e presso gli archivi provinciali e regionali. Inoltre, dovrà fornire schede dalle quali si potranno estrapolare i seguenti contenuti relativi alle caratteristiche del territorio ed alle modalità della organizzazione intercomunale:

1. censimento dei rischi e delle risorse
2. identificazione del personale impegnato
3. sedi e recapiti
4. orari e modalità di servizio dell'Ufficio
5. modalità di copertura al di fuori degli orari di servizio
6. compiti delle strutture operative durante gli stati di allerta ed emergenza
7. descrizione delle varie fasi relative ad ogni stato di allerta o di emergenza
8. elenco delle procedure codificate per la comunicazione e la corretta interpretazione dei messaggi informativi diramati alle sedi locali
9. le possibili azioni di monitoraggio o presidio in particolari punti del territorio

10. i possibili provvedimenti per l'assistenza alla popolazione, e l'invio coordinato dei soccorsi nel caso di calamità in atto.

Art. 7 – Approvazione e successive modifiche

Il presente Regolamento, dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Unione e dal Consiglio Comunale di tutti gli Enti Associati. Le successive modifiche, preventivamente valutate dal "*Comitato intercomunale di protezione civile*" andranno invece ratificate solo dal Consiglio dell'Unione e dal Consiglio degli Enti convenzionati non facenti parte dell'Unione Montana. Nel caso, però, di fuori uscita o di ingresso di un nuovo Ente all'interno della presente gestione associata della funzione di protezione civile, anche il Consiglio Comunale di quest'ultimo Ente dovrà ratificare, tramite delibera di Consiglio Comunale, l'uscita/ingresso da tale gestione associata.

Art. 8 – Pubblicazione e comunicazione del Regolamento

Copia del presente Regolamento e del Piano Intercomunale approvato, verranno congiuntamente trasmessi alla Prefettura di Torino UTG, al Servizio di Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino ed al Settore Protezione Civile, Difesa suolo e Opere Pubbliche della Regione Piemonte.